

Edizione di mercoledì 20 Luglio 2022

CASI OPERATIVI

La Snc può essere amministrata da un terzo non socio?

di **EVOLUTION**

RISCOSSIONE

Riscritte le regole sulla rateizzazione delle somme iscritte a ruolo

di **Angelo Ginex**

IVA

Nuovo esterometro con descrizione sintetica dell'operazione

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

ENTI NON COMMERCIALI

Il vincolo: aspetti fiscali alla luce della riforma dello sport – seconda parte

di **Biagio Giancola, Guido Martinelli**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Stabile organizzazione: indeducibilità degli interessi passivi

di **Marco Bargagli**

CASI OPERATIVI

La Snc può essere amministrata da un terzo non socio?

di **EVOLUTION**



Tutti i soci di una Snc sono chiamati ad amministrare la società? Oppure un socio potrebbe decidere di non amministrarla? Se nessun socio volesse amministrarla, sarebbe possibile affidare l'amministrazione ad un terzo?

Ai sensi dell'articolo 2257 cod. civ. *“Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri”*.

Nell'atto costitutivo, quindi, è possibile affidare l'amministrazione congiuntamente a tutti i soci, ma può essere scelto anche un unico socio come amministratore, o, addirittura, un terzo.

Il terzo potrà amministrare la società da solo o unitamente ad altri soci ma resterà comunque una figura distinta da quella del socio, ragion per cui non potrà essere ritenuto illimitatamente responsabile.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



RISCOSSIONE

Riscritte le regole sulla rateizzazione delle somme iscritte a ruolo

di Angelo Ginex



Il cd. **Decreto Aiuti (D.L. 50/2022)**, così come modificato dalla legge di conversione (**L. 91/2022**) pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 15.07.2022, è intervenuta in materia di **rateizzazione** delle **somme iscritte a ruolo**, apportando alcune **rilevanti novità**.

In particolare, l'**articolo 15-bis L. 91/2022**, rubricato "Disposizioni urgenti in materia di liquidità", ha la finalità di **agevolare la dilazione** del pagamento delle somme iscritte a ruolo a favore delle **imprese**, dei **professionisti** e degli **altri contribuenti** in difficoltà nel fare fronte a esigenze di liquidità, anche temporanee.

A tal fine, è stato modificato l'[articolo 19 D.P.R. 602/1973](#) prevedendo un **ammontare più elevato** rispetto al precedente, sino al quale è possibile ottenere la **rateizzazione con modalità semplificata**.

Più precisamente, è stata **innalzata** da sessantamila euro a **centoventimila euro** la soglia oltre la quale il contribuente, al fine di ottenere la dilazione delle somme iscritte a ruolo, dovrà **documentare la situazione di difficoltà economica**.

Ciò significa che **sino all'importo di centoventimila euro** e non più di sessantamila euro, sarà possibile ottenere la **rateizzazione** del pagamento delle somme iscritte a ruolo **con modalità semplificata**.

Altra novità rilevante concerne il **calcolo dell'importo a debito pari a centoventimila euro**. La novella ha modificato il primo periodo del [comma 1 del citato articolo 19](#) aggiungendo dopo le parole "difficoltà, concede" le seguenti: **"per ciascuna richiesta"**.

Ne deriva che non bisogna considerare più l'intero debito pendente con l'agente della riscossione, eventualmente cumulando tra loro gli importi di più cartelle, ma **si deve avere riguardo alla singola cartella**, per la quale, **se di importo non superiore a centoventimila euro**, sarà possibile ottenere la rateizzazione con modalità semplificata.

La novella ha poi apportato modifiche anche in tema di **decadenza dal beneficio della rateazione**. Infatti è previsto che gli effetti della decadenza si verificheranno con il mancato pagamento di **otto rate, anche non consecutive**, e non più di cinque come precedentemente stabilito.

A differenza della disciplina previgente, però, la novella ha introdotto un'ulteriore modifica (in questo caso sfavorevole per il contribuente), secondo cui **il medesimo carico non può essere nuovamente rateizzato**. Si rammenta che **in passato**, invece, il carico poteva essere **nuovamente rateizzato** qualora il contribuente avesse **integralmente saldato le rate scadute** alla data di presentazione della nuova richiesta.

Tale novità non esclude che il contribuente possa ottenere la rateizzazione di un carico diverso da quello interessato dalla decadenza.

Infatti è stato precisato che, qualora si abbia la **decadenza dal beneficio** della rateazione di uno o più carichi, al debitore **non è preclusa** la possibilità di ottenere la **dilazione** del pagamento di **carichi diversi** da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

L'**articolo 15-bis L. 91/2022** ha poi precisato che la **disciplina** sopra esposta trova applicazione esclusivamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle **richieste di rateizzazione** presentate a decorrere **dal 16 luglio 2022**.

Da ultimo, è stato previsto che la suddetta **preclusione** ad una **nuova rateizzazione** del carico con riferimento al quale si è verificata la decadenza **non si applica alle richieste presentate sino al 16 luglio**. In tale ipotesi, così come era previsto dalla disciplina previgente, il contribuente deve provvedere al **saldo integrale** delle **rate scadute** alla data di presentazione della nuova richiesta.

Un'altra novità molto interessante è quella prevista dall'**articolo 20-ter L. 91/2022**, rubricato "*Disposizioni in materia di **compensazione dei crediti** maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione*".

La disposizione citata ha modificato l'[articolo 28-quater D.P.R. 602/1973](#) prevedendo che anche i **crediti** derivanti da **prestazioni professionali maturati** nei confronti delle **amministrazioni pubbliche** (purché siano **non prescritti, certi, liquidi ed esigibili**), possono essere **compensati** con le **somme** dovute a seguito di **iscrizione a ruolo**.

La novella ha previsto altresì che le nuove previsioni si applicano anche alle **somme contenute nei carichi affidati** all'agente della riscossione **successivamente al 30 settembre 2013** e, in ogni caso, **entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione**.

IVA

Nuovo esterometro con descrizione sintetica dell'operazione

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**



Con la [circolare 26/E/2022](#) arrivano i primi chiarimenti da parte dell'Agenzia delle entrate con riferimento alle nuove modalità di trasmissione dei dati dell'esterometro, **in vigore dal 1° luglio 2022**.

L'invio dei dati delle operazioni transfrontaliere prevede che, **per ogni operazione**, venga trasmesso al Sistema di Interscambio **il file xml conforme alle Specifiche Tecniche versione 1.7**, pubblicate con il [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 374343 del 23 dicembre 2021](#) e, di conseguenza, su tale file lo Sdl effettuerà gli **usuali controlli formali**, tra cui la verifica della **compilazione di tutti i campi obbligatori della fattura** (ai sensi dell'[articolo 21 D.P.R. 633/1972](#)).

Ai fini del presente contributo soffermiamoci sul campo **deputato ad accogliere i dati descrittivi dell'operazione** effettuata nei confronti di una controparte estera.

Le nuove modalità di trasmissione dei dati delle operazioni estere prevedono che il soggetto passivo Iva italiano debba **trasmettere allo Sdl tutte le operazioni di acquisto e/o le vendite di beni e servizi da e verso l'estero**, ad **eccezione delle bollette doganali** (importazioni ed esportazioni) e delle fatture già emesse in formato elettronico.

Tra i dubbi emersi in sede di prima applicazione del "nuovo" esterometro, si segnalano le incertezze su quale **grado di dettaglio fornire all'interno del file xml**.

Si pensi, ad esempio, alle **cessioni di beni verso clienti esteri** documentate da una fattura composta da **svariate pagine**, in presenza di più consegne effettuate nel mese nei confronti della medesima controparte, ovvero con **diversi articoli/codici prodotto** elencati nel corpo della fattura.

La problematica può riguardare, allo stesso modo, gli **acquisti di beni da fornitore UE** (Tipo documento TD18) oppure i **servizi ricevuti dall'estero** (TD17) e così via.

In merito al **contenuto dei file xml da inviare allo Sdl** per assolvere all'obbligo della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, l'Agenzia delle entrate è stata interpellata circa la **necessità di far coincidere i dati esposti nelle fatture cartacee estere** (vendite e acquisti) **con quelli trasmessi via Sdl**, con particolare riferimento alla **descrizione dell'operazione**.

La **risposta** contenuta nella [circolare 26/E/2022](#) (paragrafo 2.1) **introduce**, sul punto, **un'importante semplificazione** in merito alla **base informativa del singolo file esterometro**, accolta con particolare favore dai soggetti che per generare il file xml da trasmettere allo Sdl utilizzano un software distinto da quello usato per generare le fatture elettroniche "Italia", da emettere verso cessionari/committenti residenti o stabiliti in Italia.

In riferimento a **tutte le operazioni attive** (cessioni di beni e prestazioni di servizi) poste in essere dagli operatori nazionali verso soggetti esteri, **accompagnate dall'emissione di una fattura** o altra documentazione che certifichi il relativo corrispettivo, **nonché per le operazioni passive** (acquisti) nelle quali va emesso un documento sostanzialmente coincidente con le citate fatture (cfr. le varie ipotesi di autofatturazione) **è sempre obbligatorio esporre "natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione"**, ai sensi dell'[articolo 21, comma 2, lettera g\), D.P.R. 633/1972](#), mantenendo **coerenza tra i dati presenti nel documento cartaceo (emesso extra Sdl) e quelli riportati nel file xml da trasmettere a Sdl**.

In via **semplificativa**, nel **campo 2.2.1.4 <Descrizione>** è **consentito indicare la parola "BENI"** ovvero la parola **"SERVIZI"** o, se nella fattura sono riportati sia beni che servizi, le parole **"BENI E SERVIZI"** rinviando, altresì, **alla descrizione contenuta nella fattura emessa**.

Tale impostazione è, peraltro, **coerente con quanto accade**, in genere, **per le operazioni attive tracciate con documento di trasporto**, per le quali la *"fattura differita può contenere, in luogo del dettaglio delle operazioni, anche solo l'indicazione della data e del numero del documento di trasporto o del documento idoneo avente le caratteristiche determinate con D.P.R. 472/1996"* (cfr. circolare 18/E/2014, quesito 1.1).

Quanto alle **ulteriori operazioni passive**, ossia quelle che **danno luogo all'integrazione di un documento ricevuto**, anche ai fini della più ampia semplificazione nei limiti consentiti dal legislatore, si ritiene che **la coerenza non debba consistere in una perfetta coincidenza delle informazioni**, potendo i dati essere riportati in maniera più **sintetica qualora vi sia omogeneità tra i beni/servizi acquistati**.

Pertanto, anche per generare il file xml in cui esporre i dati della fattura ricevuta dal soggetto estero e da trasmettere a Sdl per l'esterometro, il campo 2.2.1.4 **<Descrizione>** potrà essere valorizzato – sempre in via **semplificativa** – riportando la parola **"BENI"** ovvero la parola **"SERVIZI"** o, se nella fattura sono riportati sia beni che servizi, le parole **"BENI E SERVIZI"** rinviando, come per le operazioni attive, **alla descrizione contenuta nel documento di dettaglio ricevuto**.

Resta comunque possibile **allegare all'xml il pdf della fattura emessa** ed inviata al cliente estero oppure **allegare al Tipo documento TD17, TD18, TD19 il pdf della fattura del fornitore estero**, incrementando la base informativa di dati a disposizione dell'Amministrazione finanziaria; in tal caso, chi usufruisce del servizio di conservazione messo a disposizione dall'Agenzia può considerare assolto l'obbligo di **conservazione sostitutiva** di tutti i documenti transitati tramite Sdl (xml e fatture pdf, si rimanda ai **paragrafi da 3.1 a 3.3**, della citata [circolare 26/E/2022](#)).

ENTI NON COMMERCIALI

Il vincolo: aspetti fiscali alla luce della riforma dello sport – seconda parte

di **Biagio Giancola, Guido Martinelli**



L'[articolo 31, comma 2, D.Lgs. 36/2021](#) **assegna alle Federazioni** sportive nazionali (ma si ritiene che la norma debba essere interpretata allargandola anche alle discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva) **il compito di disciplinare con proprio regolamento l'erogazione di premi "in caso di primo contratto di lavoro sportivo"**.

La lett. a) disciplina il caso in cui il primo contratto avvenga con una società professionistica.

In tal caso quest'ultima dovrà riconoscere un **premio di formazione tecnica** *"secondo modalità e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo del rapporto tra le società dilettantistiche"* (e anche qui si ritiene che questo termine comprenda anche le associazioni) o professionistiche presso il quale ha svolto il proprio percorso di formazione.

La lett. b), al contrario, disciplina il premio che dovrà essere erogato nel caso in cui il primo contratto di lavoro sportivo sia sottoscritto in favore di una società (o associazione) sportiva dilettantistica.

Da evidenziare, in maniera apparentemente inspiegabile, che dal tenore letterale si evince che il premio non sarà dovuto nel caso in cui l'attività di formazione sia avvenuta presso una **società professionistica**.

Più complessa l'interpretazione del [comma 3](#) del citato articolo 31.

Infatti questo contiene le linee guida che le singole Federazioni dovranno adottare per individuare i **criteri necessari alla misurazione del premio**.

Viene infatti previsto che questo dovrà tenere conto, oltre alla età degli atleti, anche: ***"della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la società o associazione"***

sportiva con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo”.

Questo potrebbe indurre la sportiva a **“sottostimare”** la prestazione dell’atleta al fine di vedersi ridurre l’ammontare del premio.

Ci si chiede se le Federazioni potranno adottare principi per la determinazione del premio che si discostino da quelli indicati.

Credo che si possa esprimere **parere positivo**, sulla base della **autonomia regolamentare** riconosciuta alle **Federazioni sportive nazionali** dalla stessa legge delega n. 86/2019.

Gli aspetti fiscali di detti premi sono disciplinati dall'[articolo 36, comma 4, D.Lgs. 36/2021](#).

Per entrambe le fattispecie (ossia sia che il premio sia erogato da una società professionistica che nel caso in cui sia erogato da una società dilettantistica) questo viene indicato come equiparato “alle operazioni esenti dall’imposta sul valore aggiunto”.

La norma poi chiarisce che il premio, qualora sia percepito da enti dilettantistici che abbiano optato per la L. 398/1991 *“non concorre alla determinazione del reddito di tali enti”*.

Si ritiene, più per buon senso che per interpretazione letterale della norma, che se il premio si dovrà considerare “non imponibile” per gli enti che abbiano optato per la disposizione da ultimo citata, non può che giungersi alla medesima conclusione anche per le altre Asd o Ssd che per fatturato o per scelta abbiano scelto di non optare per tale regime forfettario

Negli altri casi, ove la ricevente sia **altra società professionistica**, si ritiene che il provento diventi necessariamente componente positiva di reddito.

Si porrà il problema, che auspichiamo possa essere risolto in sede di prassi amministrativa, in cui il ricevente il premio sia una **associazione priva di partita Iva**.

Si ritiene che, comunque, **il soggetto per tale fine non dovrà necessariamente aprire partita Iva, alla luce del fatto che ai fini Iva l’operazione non è esente ma solo “equiparata” a tali tipo di operazioni.**

Chiarito questo si porrà un altro tema.

Le Federazioni potranno stabilire dei “premi” anche in presenza di **trasferimenti non collegati alla stipula di un primo contratto di lavoro sportivo?**

Quindi per **fattispecie ulteriori** rispetto a quelle indicate dal secondo comma dell’articolo 31?

Si ritiene che l’autonomia riconosciuta alle Federazione sicuramente consentirà di approvare forme indennitarie il cui contenuto non possa mai, comunque, costituire un limite alla

circolazione degli sportivi.

In tal caso, **non sussistendo più alcun vincolo tra club e tesserato**, questo “premio” che dovesse essere determinato dalle Federazioni per la società di precedente tesseramento di un atleta “volontario” sicuramente per le ASD dovrà essere ritenuto un **provento di carattere istituzionale**.

Vengono pertanto meno tutte le considerazioni fino ad oggi svolte sulla disciplina vigente della “cessione dei diritti sportivi”, proprio perché in realtà, a seguito dello svincolo, **non ci sarà più alcuna cessione di diritti**.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Stabile organizzazione: indeducibilità degli interessi passivi

di **Marco Bargagli**

Seminario di specializzazione

LA STABILE ORGANIZZAZIONE: ASPETTI TEORICI E OPERATIVI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Una delle **forme di investimento** nel **mercato estero** utilizzabile da parte di un'impresa italiana è quella riferita alla **costituzione di una stabile organizzazione**, ossia una **sede fissa di affari** attraverso la quale la **casa madre residente in Italia** esercita un'attività d'impresa nello **Stato estero**.

A **livello domestico**, [ex articolo 162 Tuir](#), la **stabile organizzazione** comprende:

- a) una **sede di direzione**;
- b) una **succursale**;
- c) un **ufficio**;
- d) un'**officina**;
- e) un **laboratorio**;
- f) una **miniera**, un **giacimento petrolifero** o di **gas naturale**, una **cava** o altro luogo di **estrazione di risorse naturali**, anche in **zone situate al di fuori delle acque territoriali** in cui, in conformità al **diritto internazionale consuetudinario** ed alla **legislazione nazionale** relativa all'esplorazione ed allo sfruttamento di risorse naturali, lo Stato può esercitare diritti relativi al fondo del mare, al suo **sottosuolo** ed alle **risorse naturali**;
- f-bis*), una **significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato** costruita in modo tale da **non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso**.

In **ambito internazionale**, il contesto giuridico di riferimento è contenuto nell'articolo 5 del modello Ocse di convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi, a norma del quale **la stabile organizzazione materiale è caratterizzata dai seguenti elementi**:

- **presenza di una sede d'affari** (disponibilità di risorse umane e materiali);
- la **sede d'affari** deve essere **fissa** (ossia essere situata in un **determinato territorio** con carattere **di permanenza e stabilità**);
- esercizio, tramite la sede fissa di affari, **un'attività d'impresa**.

Di contro, avuto riguardo alla **stabile organizzazione personale** l'[articolo 162, comma 6, Tuir](#), prevede che: *"...se un soggetto agisce nel territorio dello Stato per conto di un'impresa non residente e abitualmente conclude contratti o opera ai fini della conclusione di contratti senza modifiche sostanziali da parte dell'impresa e detti contratti sono in nome dell'impresa, oppure relativi al trasferimento della proprietà, o per la concessione del diritto di utilizzo, di beni di tale impresa o che l'impresa ha il diritto di utilizzare, oppure relativi alla fornitura di servizi da parte di tale impresa, si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione nel territorio dello Stato in relazione a ogni attività svolta dal suddetto soggetto per conto dell'impresa, a meno che le attività di tale soggetto siano limitate allo svolgimento delle attività di cui al comma 4 (ossia le attività qualificabili come ausiliarie e preparatorie n.d.r.) le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare questa sede fissa una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni del medesimo comma 4".*

La **suprema Corte di cassazione, sezione 5 civile**, con la recente [ordinanza n. 22545/2022 pubblicata il 18.07.2022](#), ha pronunciato importanti principi di diritto in **tema di stabile organizzazione** riferiti, in particolare, alla **deducibilità degli interessi passivi** derivanti dalla **concessione di un prestito da parte della casa madre**.

Nel caso esaminato da parte degli Ermellini, la Suprema Corte ha analizzato la **convenzione internazionale tra l'Italia e il Regno Unito in tema di doppia imposizione** stipulata il 21 ottobre 1988 e ratificata dalla L. 329/1990, precisando che:

- la **stabile organizzazione**, dal punto di vista fiscale, è **un'entità distinta ed autonoma rispetto alla casa madre**, i cui redditi, prodotti nel territorio dello Stato, **sono assoggettati ad imposta** ai sensi dell'[articolo 23, comma 1, lettera e\), Tuir](#);
- l'articolo 7, § 2, della Convenzione tra Italia e Regno Unito contro le doppie imposizioni prevede che, **quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata**, in ciascuno Stato contraente **vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione**;
- secondo quanto chiarito dal **Commentario Ocse (§ 18.3.)**, la **stabile organizzazione** deve essere dotata di una **struttura patrimoniale appropriata sia per l'impresa, sia per le funzioni che esercita**.

Per tali ragioni, il **divieto di dedurre le spese connesse ai finanziamenti interni** – ossia quelli che **costituiscono mere attribuzioni di risorse proprie della casa madre** – **dovrebbe continuare ad applicarsi in via generale**.

Inoltre, risulta **estensibile alle stabili organizzazioni il principio della piena e libera concorrenza** (c.d. *arm's lenght principle*), con la conseguenza che il **prevedere per le stabili organizzazioni un regime tributario di favore** (cioè disomogeneo rispetto a quello previsto per le analoghe imprese residenti) **può produrre effetti distorsivi in materia, tanto più rilevanti e sensibili qualora si tratti di stabili organizzazioni di imprese UE.**

A parere dei giudici di Piazza Cavour, nella particolare ipotesi in cui la **stabile organizzazione risulti sottocapitalizzata** e, nel contempo, **usufruisca di finanziamenti rapportabili, non al suo livello di capitalizzazione e di rischio, ma alle risorse direttamente riferibili alla casa-madre**, “è proprio il diritto convenzionale contro le doppie imposizioni – che non ha efficacia direttamente impositiva, quanto distributiva della potestà a consentire che lo Stato di residenza **adotti i correttivi necessari al fine di raggiungere gli obiettivi pratici di autonoma soggettività fiscale ed omogenea tassazione delle stabili organizzazioni.** Occorre, infatti, rimediare ad effetti di tipo distorsivo nella disciplina fiscale applicabile alla SO sottocapitalizzata in forza dei su richiamati standard convenzionali di indipendenza ed autonomia funzionale, in comparazione, non già con la casa madre, ma con le imprese residenti di analoga natura. In modo tale che, in assenza di questi ultimi caratteri convenzionalmente imposti, è proprio la stessa diretta ed obiettiva incidenza di quell'insolvenza sulla SO a dover essere posta in discussione sul piano dell'omogeneità del trattamento fiscale (cfr. Corte di cassazione, Sez. U., 25.03.2021, n. 8500)”.

Quindi, ai fini della **determinazione del reddito imputabile alla filiale italiana** occorre che questa abbia una **struttura patrimoniale appropriata in relazione all'attività svolta**, al pari di **un'impresa autonoma e indipendente che svolga attività analoghe, nelle medesime condizioni.**

Infatti, in **presenza di una società sottocapitalizzata o priva di capitale di rischio**, la **deducibilità dei componenti negativi**, compresi gli **interessi passivi** (per i quali l'[articolo 96 Tuir](#) reca una disciplina speciale), secondo i criteri dettati dall'[articolo 109 Tuir](#), **postula l'adozione di correttivi.**

In buona sostanza, ai fini fiscali, l'adeguatezza del fondo di dotazione in capo alla stabile organizzazione – anche figurativo – **deve essere valutata di volta in volta**, attraverso **un'analisi dettagliata delle singole fattispecie**, tenendo anche in considerazione **le indicazioni che l'Ocse fornisce in proposito.**